



Città di
TREVIGLIO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
D'USO DELL'AREA ATTREZZATA PER
POPOLAZIONI NOMADI IN VIA
CALVENZANO, 14**

Allegato 2

alla Delibera CC n. ____ del ____

(abrogazione Regolamento Campo Nomadi approvato con deliberazione di Consiglio Comune n. 23 del 13
aprile 1999)

INDICE

ART 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – DESCRIZIONE DELL' AREA ATTREZZATA E DELLE PIAZZOLE DI SOSTA

ART. 2 BIS CARATTERISTICHE DELLE UNITA' ABITATIVE

ART. 2 TER SOSTA DELLE AUTO NELL'AREA ATTREZZATA

ART. 3 – AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLE PIAZZOLE

ART. 4 – AUTORIZZAZIONE

Art. 5 - REQUISITI E CONDIZIONI PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

ART. 6 – RINNOVO E VOLTURA DELLA AUTORIZZAZIONE

ART. 7 – NUOVE STRUTTURE ALL'INTERNO DELL'AREA ATTREZZATA

ART. 8 – ONERI

ART. 9 – NORME FONDAMENTALI DI UTILIZZO

ART. 10 - NORME DI SICUREZZA

ART. 11 - OSPITALITA' E ALLONTANAMENTI TEMPORANEI

ART. 12 - REVOCA E/O DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE

ART. 13 – SANZIONI

ART. 14 - RUOLO E COMPETENZE DEGLI UFFICI

ART. 15 – COMMISSIONE PER L'AREA ATTREZZATA DI VIA CALVENZANO

ART. 16 – ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE

ART. 17 – COLLABORAZIONI

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

ART 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i criteri di utilizzazione e di gestione dell'area sosta attrezzata per popolazioni nomadi realizzata dal Comune nel 1998 sull'area di proprietà in via Calvenzano al civico 14, identificata al N.C.T. al foglio 9 mappale 13018.

L'organizzazione e la gestione dell'area è finalizzata a garantire, in condizioni di piena sicurezza per gli ospiti e di compatibilità con le esigenze di convivenza civile in ambito cittadino, spazi e strutture adeguati ai nuclei di popolazioni nomadi transitanti nel territorio del Comune di Treviglio.

La capienza massima delle strutture nell'area è di n° 72 persone definita in applicazione dei criteri di cui al D.M. 05.07.1975.

Si potrà derogare alla capienza massima esclusivamente per non pregiudicare l'integrità dei nuclei familiari.

La capienza potrà essere ridimensionata qualora lo richiedano esigenze igienico-sanitarie o per motivi di ordine pubblico.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELL' AREA ATTREZZATA E DELLE PIAZZOLE DI SOSTA

L'area attrezzata di via Calvenzano è dotata di illuminazione nonché di servizi igienici destinati all'uso comune dei suoi abitanti ed è servita dal Servizio di igiene urbana comunale.

Sull'area insistono tre blocchi servizi, ciascuno a servizio di quattro aree di sosta, che sono definite piazzole, per complessive dodici piazzole che costituiscono la porzione dell'area attrezzata riservata all'uso esclusivo di una o più persone che soggiornano insieme.

L'area attrezzata è provvista di autonomi ingressi ed uscite ed è servita da una strada perimetrale di disimpegno alle piazzole.

Sono, inoltre, presenti delle aiuole che è fatto divieto di adibire ad altro uso.

Ogni piazzola deve essere servita da un servizio igienico e da almeno un estintore funzionante e regolarmente manutenuto a cura del concessionario della piazzola.

Ogni piazzola è contrassegnata da un numero corrispondente alla numerazione riportata sugli atti depositati presso gli uffici competenti.

Il numero identificativo equivale alla numerazione interna ai fini della numerazione civica indispensabile per l'individuazione della sede di residenza.

Ogni piazzola ha una specifica capacità ricettiva determinata in applicazione dei parametri di cui al DM 05.07.1975. e s.m.i.) nonché del Regolamento Locale d'Igiene vigente.

Ogni piazzola deve essere dotata di impianto per l'allacciamento privato alla rete elettrica e alla rete idrica.

Non competono al Comune di Treviglio i costi di energia elettrica e del consumo idrico delle singole piazzole.

I singoli contatori saranno intestati agli assegnatari che dovranno farsi carico del contratto di fornitura e sostenere i costi relativi ai consumi.

Restano a carico dei concessionari dell'area, il posizionamento di presidi antiincendio, nella misura di almeno un estintore per ogni piazzola. L'estintore deve essere regolarmente revisionato e manutenuto.

ART. 2 BIS CARATTERISTICHE DELLE UNITÀ ABITATIVE

Ogni piazzola può essere adibita ad accogliere unità abitative fisse o unità abitative mobili.

Si intendono per strutture fisse le costruzioni che poggiano su suolo con funzione di residenza temporanea (riferimento all'art. 3 comma 1 lett. E5) D.P.R. 06.06.2001 n. 380), e che concorrono alla quantificazione della superficie coperta (Sc) secondo i parametri urbanistici propri dell'ambito che identifica l'area attrezzata (Piano dei Servizi – Servizi Sovracomunali FSv – Aree speciali del Piano di Governo del Territorio Vigente).

Le unità abitative fisse sono soggette al rilascio del titolo abilitativo edilizio del comune e devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistico-edilizi comunali.

Le unità abitative mobili sono strutture che conservano meccanismi di rotazione in funzione e non sono collegate permanentemente al terreno. Gli allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria a loro servizio sono rimovibili in qualsiasi momento, nonché i relativi accessori e pertinenze, non richiedono rilascio di

titolo abilitativo edilizio, nel rispetto dell'art. 3 lettera e.5) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia'.

Oltre alle strutture fisse presenti all'interno dell'area attrezzata (edifici adibiti a Servizi Igienici) realizzati dal Comune di Treviglio, in ogni piazzola, secondo i vigenti parametri urbanistici, potrà essere consentita la realizzazione di strutture fisse temporanee (container, tettoie, etc.) per una superficie massima di mq. 23,00 di superficie coperta - S.c., mediante presentazione di apposita pratica edilizia.

Oltre alla possibilità edificatoria di cui al punto precedente, all'interno di ogni piazzola è possibile la sosta di un numero massimo di due roulotte/camper amovibili aventi le caratteristiche come sopra definite.

Si definisce roulotte e camper qualsiasi automezzo amovibile con caratteristiche di autoveicolo, dotato di libretto d'immatricolazione e di contrassegno assicurativo, che assolvono alla funzione di residenza temporanea.

Ogni piazzola può contenere un numero di strutture pari a quelle autorizzate nell'atto di concessione originaria, nel rispetto dei limiti di cui al punto precedente e nel rispetto della normativa igienico sanitaria

ART. 2 TER SOSTA DELLE AUTO NELL'AREA ATTREZZATA

Le auto devono essere parcheggiate all'esterno dell'area attrezzata, nelle apposite aree riservate alla sosta degli autoveicoli.

E' vietata la sosta anche lungo la strada di accesso all'area attrezzata.

Gli autoveicoli in sosta non autorizzata saranno oggetto di rimozione e all'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada.

Sarà a carico degli uffici competenti del Comune di Treviglio, predisporre e installare idonea segnaletica

ART. 3 – AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLE PIAZZOLE

Le aree sosta sono una soluzione temporanea e transitoria rispetto a soluzioni abitative diffuse sul territorio.

L'accesso alle piazzole è consentito, previa autorizzazione comunale intestata al richiedente, non cedibile, limitata agli spazi esistenti ed attrezzati.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrà essere compiuto in censimento delle occupazioni delle piazzole al fine di individuare gli aventi titolo a presentare richiesta di autorizzazione all'utilizzo

Le piazzole sono assegnate esclusivamente a coloro che possono dimostrare di occupare già aree all'interno dell'area attrezzata.

La richiesta di occupazione potrà riguardare anche un'area diversa da quella occupata a valere sulle piazzole libere o non più oggetto di richiesta di occupazione. Nell'assegnazione di queste piazzole saranno privilegiati i richiedenti che dimostrano:

la presenza all'interno del nucleo familiare di minori in età scolare

la presenza all'interno del nucleo familiare di anziani o disabili.

Le piazzole non utilmente assegnate, lasciate libere dagli assegnatari e non utilizzate nel procedimento di ricollocazione rimarranno nella disponibilità del Comune e non saranno oggetto di ulteriori occupazioni.

ART. 4 – AUTORIZZAZIONE

La permanenza nell'area attrezzata di via Calvezzano dei nuclei attualmente dimoranti è subordinata al rilascio di autorizzazione da richiedersi entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento pena decadenza e obbligo di rilascio per occupazione abusiva.

L'istanza da richiedersi nel termine suddetto, dovrà essere presentata dal capofamiglia su apposito modulo, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e che conterrà anche l'autocertificazione di cui all'art. 5.

L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo ove sussistano i requisiti soggettivi e le condizioni di cui al successivo art. 6.

L'autorizzazione ha validità di un anno ed è rinnovabile annualmente previa verifica del pagamento dei tributi comunali dovuti, del rispetto delle regole di utilizzo delle piazzole e del regolamento di igiene urbana nonché del rispetto delle norme sulla frequenza della scuola dell'obbligo da parte dei minori.

L'autorizzazione all'occupazione della piazzola comporta l'obbligo di iscrizione anagrafica e qualora non si proceda spontaneamente o l'invito a rendere spontaneamente la "Dichiarazione di residenza" rimanga disatteso, l'Ufficiale di Anagrafe procede con l'iscrizione anagrafica d'Ufficio.

Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente articolo, è necessario che il richiedente stipuli, con il Comune di Treviglio, apposita convenzione, che costituisce parte integrante dell'autorizzazione; con tale convenzione i predetti sottoscrittori assumono a loro carico tutte le obbligazioni previste da questo regolamento.

In particolare nella Convenzione vengono precisati i seguenti divieti:

il divieto di cedere la piazzola consentendone l'utilizzo da parte di terzi;

il divieto di occupare con qualsiasi bene, anche in via transitoria, degli spazi diversi da quelli autorizzati;

il divieto di modifica o di variazione alle strutture esistenti (caravan, roulotte, tettoie, etc..) rispetto a quanto indicato nella scheda allegata all'autorizzazione se non previa autorizzazione dai competenti Servizi del Comune di Treviglio.

Qualsiasi variazione rispetto alla concessione rilasciata, dovrà essere comunicata e previamente autorizzata dal competente ufficio, pena la decadenza della stessa.

Art. 5 - REQUISITI E CONDIZIONI PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Ambiente/Paesaggio al richiedente previo accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti:

1.indisponibilità, su tutto il territorio nazionale, per qualsiasi titolo o ragione, di fabbricati idonei all'abitazione anche in locazione (compresa l'edilizia residenziale pubblica) o di terreni destinabili alla edificazione;

2.assenza di titolarità di autorizzazione alla sosta in altra area attrezzata nel territorio nazionale;

3.assenza di precedenti provvedimenti di allontanamento dall'area sosta;

4.assenza di morosità pregresse nei confronti del Comune relative alla permanenza nelle aree di sosta. A tal fine non saranno considerate morosità le situazioni per cui è stato sottoscritto un piano di rateizzazione dal Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Ambiente/Paesaggio, fatta salva l'intervenuta dichiarazione di inesigibilità;

5.iscrizione e frequenza alla scuola dell'obbligo per ognuno dei figli in età scolare;

6. Costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione la condanna con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

d) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose;

e) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

f) delitti contro il patrimonio libero secondo capo I del codice penale;

g) delitti contro la persona disciplinati nel titolo XII del libro II del Codice Penale

h) di ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

I requisiti devono sussistere in capo a ciascun componente del nucleo familiare e devono permanere durante tutta la permanenza pena la decadenza dalla autorizzazione.

Tutti i requisiti e condizioni di cui sopra, saranno oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da allegarsi alla domanda, nella quale il richiedente dovrà altresì attestare:

- la composizione del nucleo familiare;
- rapporto di parentela o affinità delle persone che entreranno nell'area attrezzata;

Alla domanda e dichiarazione sostitutiva di cui sopra dovrà essere altresì allegata, la sottoelencata documentazione specifica:

- documenti di identità personale in corso di validità e riconosciuti dallo Stato Italiano;
- attestazione documentale della regolare presenza sul territorio nazionale, per i cittadini stranieri;
- il numero e le caratteristiche delle roulotte, camper, o strutture collocate in sosta nella piazzola di cui chiede l'assegnazione o il rinnovo dell'assegnazione, allegando la seguente documentazione: libretto di circolazione, contrassegno assicurativo, pagamento bollo, etc.
- Riferimento pratica edilizia eventualmente presentata al competente Servizio Edilizia privata del Comune di Treviglio, relativamente alla posa di strutture fisse nell'area attrezzata/piazzola oggetto di richiesta di Concessione;
- Documentazione riguardante le apparecchiature per la cottura dei cibi e per il riscaldamento/raffrescamento delle strutture esistenti (dichiarazioni di conformità, certificati CE, etc.), nonché documentazione di regolare revisione/manutenzione degli estintori portatili da posizionare nella area di sosta/piazzola;

Gli stessi requisiti devono essere posseduti per richiedere la riassegnazione delle piazzole non utilmente assegnate o lasciate libere dagli assegnatari.

ART. 6 – RINNOVO E VOLTURA DELLA AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è tacitamente rinnovabile allo scadere del termine di un anno a condizione che il nucleo familiare abbia rispettato il presente regolamento.

I nati da genitori autorizzati, o i coniugi in caso di decesso dell'autorizzato, potranno richiedere la voltura della autorizzazione alla sosta al Responsabile del Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Ambiente/Paesaggio.

La voltura è subordinata alla verifica dei seguenti requisiti:

- residenza nel territorio comunale da almeno 10 anni;
- presenza nel nucleo familiare oggetto di precedente autorizzazione;
- possesso degli stessi requisiti previsti dall'art. 5

Sulla richiesta di voltura verrà richiesto il parere vincolante della "Commissione" di cui 15 che potrà, in caso di comprovate ragioni, consentire la voltura di precedenti autorizzazioni anche in deroga alla presente disposizione.

ART. 7 – NUOVE STRUTTURE ALL'INTERNO DELL'AREA ATTREZZATA

Al fine di migliorare la fruizione e vivibilità all'interno dell'area attrezzata, conformemente alla disciplina del Piano dei Servizi del P.G.T. vigente ed alla normativa di riferimento (art. 3 comma 1 lett. e5) del D.P.R. 380/2001 "Testo Unico in materia edilizia"), all'interno delle singole piazzole di sosta è possibile posizionare strutture fisse e non (camper e roulotte) nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, purché siano utilizzati come abitazioni di carattere temporaneo in quanto legati alla durata della Concessione di cui al precedente articolo 8.

Qualora il Concessionario intendesse posizionare strutture fisse come definite dal precedente articolo 2, all'interno della piazzola oggetto di autorizzazione, dovrà contestualmente presentare apposita pratica edilizia presso il Servizio Edilizia Privata e Urbanistica per la realizzazione di quanto detto conformemente ai limiti fissati dal suddetto articolo 2.

Le strutture fisse sono realizzate in diritto di superficie e, alla scadenza del periodo di autorizzazione all'utilizzo della piazzola diventano di proprietà del Comune senza indennizzo.

ART. 8 – ONERI

Sono a carico di quanti autorizzati all'utilizzo delle piazzole le seguenti spese:

- costi di utilizzo dell'acqua potabile erogata nelle strutture comuni dell'area attrezzata (es. bagni, docce, lavatoi, ecc...) in ragione del numero delle persone, sia maggiorenni che minorenni, presenti nella stessa famiglia anagrafica, assegnatario compreso;
- i costi di utilizzo dell'energia elettrica;
- i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI o regime tributario vigente);
- i costi di manutenzione ordinaria della piazzola, dei servizi igienici e del verde;

E' inoltre previsto un canone annuo per la permanenza nel campo, determinato di anno in anno con apposita deliberazione di Giunta comunale.

L'entrata proveniente da detto tributo verrà utilizzata per migliorare l'area attrezzata.

La destinazione delle risorse viene concordata ogni anno con i referenti designati dagli utilizzatori dell'area attrezzata di via Calvenzano.

E' fatto obbligo, prima del rilascio dell'autorizzazione la costituzione di un deposito cauzionale nella misura che verrà determinata annualmente dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.

Il Comune di Treviglio potrà utilizzare detta cauzione, anche nel corso del rapporto, per porre rimedio agli eventuali danni causati dal concessionario. Se non vi saranno danni, la cauzione verrà restituita al termine del rapporto.

Il Comune di Treviglio è liberato dagli obblighi derivanti dal presente Regolamento nei confronti di coloro il cui atto di assegnazione non venga per qualsiasi motivo rinnovato, fermo restando a carico dell'ex assegnatario, per il periodo compreso tra la scadenza dell'assegnazione e la liberazione della piazzola, l'obbligo solidale del pagamento di eventuali servizi e utenze di cui al presente Regolamento, tasse, tariffe, imposte e ogni altro credito comunale.

Nel caso in cui si renda necessario lo sgombero forzoso della piazzola, i relativi costi diretti e indiretti sono a carico dell'assegnatario inadempiente nonché di tutti i componenti maggiorenni della sua famiglia anagrafica che si intendono solidalmente responsabili

ART. 9 – NORME FONDAMENTALI DI UTILIZZO

L'assegnatario si impegna, anche per i propri familiari, all'osservanza delle norme di buona convivenza civile e al rispetto dei seguenti precetti, in particolare a:

- godere del bene immobile assegnato ovvero dei servizi comuni all'area attrezzata e della piazzola assegnata senza deteriorarla;
- non apportare modifiche di alcun genere alle strutture se non appositamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- segnalare tempestivamente al Comune – Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Ambiente/Paesaggio- eventuali guasti o problemi tecnici agli impianti ed alle altre strutture;
- usare solo attrezzature ed elettrodomestici a norma;
- non costruire verande o simili, in generale manufatti non autorizzati che, in quanto abusivi, verranno demoliti, previa ordinanza del competente servizio, a spese dei trasgressori che risponderanno anche della rifusione dei danni;
- provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti assimilabili agli urbani, nel rispetto delle norme comunali sia per i giorni che per gli orari, utilizzando gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dislocati presso le due aree per la raccolta differenziata dei rifiuti, all'uopo allestite all'interno dell'area attrezzata. I rifiuti dovranno essere raccolti e conferiti esclusivamente presso le suddette aree;
- lasciare liberi i passaggi pedonali o per veicoli, da ogni forma di intralcio alla libera circolazione;
- non lasciare incustoditi presso ciascuna piazzola ed in generale all'interno dell'area attrezzata, arnesi da lavoro, da cucina, sostanze pericolose e/o infiammabili e quant'altro possa essere causa di pericolo;
- mantenere l'ordine e la pulizia di tutte le piazze e delle parti comuni.
- E' fatto divieto di di introdurre all'interno dell'area veicoli sprovvisti dei documenti validi alla circolazione;
- E' fatto divieto di depositare rottami all'interno e/o in prossimità dell'area, o accatastare materiali all'interno del campo nomadi;
- E' fatto divieto di accendere fuochi fuori dalle zone espressamente attrezzate allo scopo e comunque non bruciare materiali inquinanti o pericolosi;
- non utilizzare fiamme libere e/o combustibili inquinanti;

- limitare entro le ore 22,00, ogni attività all’aperto che possa causare disturbo al riposo delle persone;
- garantire la convivenza ordinata e pacifica all’interno del campo;
- non ospitare persone non preventivamente autorizzate;
- assicurare e garantire l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
- custodire eventuali animali domestici all’interno del campo senza arrecare disturbo agli altri concessionari, secondo quanto previsto dal “Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali”;
- mantenere in corso di validità i propri documenti e quelli della loro famiglia (permesso di soggiorno, passaporto, carta d’identità, codice fiscale) e comunque essere in possesso di documenti d’identità di tutti i componenti del nucleo familiare;

Inoltre l’assegnatario dell’atto di Concessione dell’area di sosta/piazzola si impegna a:

- rendere noto ed indicare, al momento dell’istanza di autorizzazione nelle aree di sosta, gli elementi identificativi dei veicoli a sua disposizione, compresi quelli di cui all’art. 1 del presente Regolamento, che dovranno essere visibili per i controlli della Polizia Locale;
- garantire la circolazione dei veicoli, all’interno delle aree attrezzate, a passo d’uomo;
- effettuare la manutenzione ordinaria della piazzola assegnata e dell’eventuale struttura ad essa annessa, che rimane quindi a carico dei singoli. Il Comune curerà la manutenzione straordinaria, se non causata dalla mancata manutenzione ordinaria, dotando di opportuna segnaletica circa i servizi e le norme di sicurezza;
- garantire la presenza di un estintore funzionante e regolarmente manutenuto, presso la piazzola oggetto di atto di Concessione;
- i consumi e i relativi allacciamenti sono a totale carico dei singoli e ogni unità abitativa dovrà essere in possesso delle adeguate dichiarazioni di conformità degli impianti di cui sono dotate;
- E’ fatto divieto eseguire allacciamenti e/o derivazioni da impianti di qualsiasi natura sprovvisti di regolare certificazione diversi da quanto indicato nella scheda allegata all’atto di autorizzazione alla occupazione della piazzola.

Nel caso in cui si rilevino manomissioni ad impianti e/o strutture esistenti da cui derivino situazioni di pericolo per le persone, verrà adottato, in relazione alla gravità della situazione, apposito provvedimento inibitorio dell’utilizzo parziale o totale dell’area ovvero la disattivazione degli impianti o altra cautela necessaria.

In caso di allontanamento dall’area attrezzata, imputabile a qualsiasi motivo, l’occupante dovrà obbligatoriamente riconsegnare l’area in ordine, libera da effetti e cose personali.

ART. 10 - NORME DI SICUREZZA

1. All’interno ed all’esterno delle strutture presenti nell’area attrezzata è consentito l’utilizzo esclusivamente di apparecchi di cottura conformi alle Norme Comunitarie e provvisti di tutti i dispositivi di sicurezza forniti dal produttore.
2. E’ posto il divieto di accendere fuochi liberi sia all’interno sia all’esterno citate strutture.
3. Tutti i dispositivi di cottura/riscaldamento dovranno garantire una distanza minima di sicurezza da elementi combustibili, pari ad almeno a 1,5 m di distanza.
4. Tutti i dispositivi di cottura, durante il loro utilizzo, dovranno essere costantemente sorvegliati.
5. Al fine di evitare il rischio di elettrocuzione, all’interno dell’area attrezzata è vietata qualsiasi modifica degli impianti elettrici delle strutture esistenti sia fisse che mobili (roulotte, camper,) oltre che alle singole apparecchiature in esse contenute che dovranno essere dotate di marcatura CE. Pertanto è vietato l’utilizzo di prolunghe, ciabatte, prese multiple, cavi volanti, giunzioni non protette, etc.
6. Gli autoveicoli e/o i motoveicoli devono essere parcheggiati all’esterno del campo nelle apposite aree di sosta/piazzole.
7. All’interno dell’area attrezzata dovranno essere allestite n. 2 aree per la raccolta differenziata dei rifiuti. I rifiuti assimilabili agli urbani dovranno essere raccolti e conferiti esclusivamente presso le suddette aree.
8. Le bombole non devono essere conservate all’interno strutture dell’area di sosta/piazzola adibite ad unità abitative.

9. E' obbligo prestare attenzione al fatto che il GPL è un gas infiammabile estremamente pericoloso, più pesante dell'aria: in caso di fuoriuscita tende a raccogliersi verso il basso.

10. Tutte le bombole di GPL dovranno essere installate e/o conservate in posizione verticale, fuori terra, con valvola rivolta verso l'alto, protetti da eventuali urti accidentali e dai raggi del sole, con valvola di intercettazione facilmente accessibile.

11. E' obbligo chiudere sempre i rubinetti di intercettazione delle bombole dopo ogni utilizzo.

12. La sostituzione di una bombola non deve essere eseguita in presenza di fiamme, braci o apparecchi elettrici in funzione. Prima di procedere alla sostituzione assicurarsi che i rubinetti di intercettazione della bombola piena e della bombola vuota siano ben chiusi.

13. La guarnizione fra rubinetto e regolatore deve essere cambiata in concomitanza ad ogni sostituzione di bombola.

14. Se si individua una perdita di gas dalla bombola e non si è in grado di bloccarla con i propri mezzi, si deve trasportare la bombola in luogo distanziato da fonti di calore, unità mobili, autoveicoli, ecc...

15. In caso di incendio, se il gas che fuoriesce dalla bombola prende fuoco, si deve rapidamente tentare di bloccarne la fuga chiudendo il rubinetto o la leva. E' bene proteggersi la mano ed il braccio con indumento o un panno, non sintetici ben bagnati. In caso di impossibilità a chiuderne la fuoriuscita, si deve evitare il surriscaldamento della bombola, che potrebbe comportarne lo scoppio, irrorando con acqua la bombola stessa e di deve lanciare immediatamente l'allarme, non appena possibile, al numero di emergenza.

ART. 11 - OSPITALITA' E ALLONTANAMENTI TEMPORANEI

Potranno essere ospitati nelle strutture autorizzate parenti o amici, previa comunicazione dei nominativi degli stessi al Responsabile del Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Ambiente/Paesaggio, per un periodo massimo di 2 giorni, mediante compilazione di apposita dichiarazione.

Se l'ospitalità dovesse superare detto periodo, deve essere chiesta specifica autorizzazione al Responsabile del Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Ambiente/Paesaggio

Gli allontanamenti dall'area di tutto il nucleo familiare indicato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, per una durata superiore a 30 giorni dovranno essere comunicati anticipatamente al Responsabile del Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Ambiente/Paesaggio.

La mancata comunicazione comporta la decadenza dall'autorizzazione e l'obbligo di rilascio dell'area previa diffida.

ART. 12 - REVOCA E/O DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione alla occupazione della piazzola verrà revocata, qualora

1. non viene chiesto il rinnovo entro 180 giorni dall'Entrata in vigore del presente regolamento;

2. viene accertata la violazione delle norme di utilizzo dell'area e le regole di comportamento di cui ai precedenti articoli, formalmente contestate dal Comune;

3. vengono meno i requisiti per l'assegnazione previsti dall'art. 4 del presente regolamento;

4. il titolare dell'autorizzazione e i componenti del nucleo familiare si rendono responsabili di atti di violenza o intimidazione nei confronti di terzi, e tali fatti sono oggetto di denuncia o rilevati dalle forze dell'ordine;

5. i titolari della potestà parentale omettano di vigilare sui minori, non garantendo l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

6. qualora venga accertato lo svolgimento di attività di accattonaggio da parte di minori di 14 anni di cui all'art. 6000-octies codice Penale e successive modifiche e/o integrazioni;

7. se si riscontrano morosità relative al canone e alle spese relative all'utilizzo dell'area, in assenza di un piano di rateizzazione e sua monitorata ottemperanza, fatta salva l'intervenuta dichiarazione di inesigibilità;

8. qualora venga accertato il deposito e/o venga favorito il deposito abusivo di rifiuti all'interno dell'area attrezzata e nelle sue immediate vicinanze.

9. la revoca dell'autorizzazione consegue anche all'inadempimento degli obblighi di iscrizione anagrafica e alla costruzione di strutture fisse o precarie non annoverate tra quelle autorizzate.

Le opere abusive sono rimosse a cura e spese del concessionario della piazzola e, in mancanza di rimozione spontanea, saranno oggetto di ordinanza di demolizione del competente servizio del Comune di Treviglio.

Saranno revocate le autorizzazioni alla sosta rilasciate a quanti:

10. effettuano collegamenti abusivi alla rete di energia elettrica e/o alla rete idrica e/o ogni improprio consumo ed uso di energia elettrica e/o di acqua potabile.

La mancata comunicazione o modifica della domanda originaria per variazioni anagrafiche, strutture fisse, impianti ed altro, comporta l'allontanamento dal campo entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notificazione dell'atto di decadenza o diniego di rinnovo adottato.

Al verificarsi di una delle predette circostanze, il competente servizio darà avvio al procedimento di revoca della concessione, o diniego di rinnovo, dandone comunicazione all'interessato ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i.

La revoca della concessione e/o il diniego di rinnovo determinano altresì l'obbligo dell'interessato e del suo nucleo familiare, di rilasciare l'area occupata, nei termini che verranno fissati dall'Amministrazione, in ragione delle singole fattispecie, e comunque entro massimo 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

In caso di mancato rilascio entro i termini assegnati, il Comune provvederà, previa diffida, all'emissione di apposita ordinanza di sgombero, ai sensi e per gli effetti degli artt. 822 e segg. Codice Civile e art. 21-ter L. 241/1990, che verrà eseguita, se del caso, con l'ausilio della forza pubblica.

Quanto sopra, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni di carattere penale e/o amministrativo in base alla normativa vigente.

La revoca, cui non segue idoneo alloggiamento sul territorio comunale, comporta l'avvio delle pratiche di cancellazione dai registri anagrafici.

Il rinnovo dell'autorizzazione verrà negato a quanti si rendono responsabili delle violazioni innanzitutto elencate.

ART. 13 – SANZIONI

Per le violazioni del presente regolamento – salvo che il fatto costituisca reato o violazione già sanzionata da norme di legge – si applica, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali", una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00. La competenza all'irrogazione della sanzione spetta al Responsabile del procedimento, che vi provvede nel rispetto della disciplina di cui alla L. 689/1981.

Dell'avvio del procedimento sanzionatorio va data informativa alla "Commissione" di cui all'art. 15

ART. 14 - RUOLO E COMPETENZE DEGLI UFFICI

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Ambiente/Paesaggio.

Collaborano all'attuazione del presente regolamento nell'ambito delle rispettive competenze gli uffici Edilizia Privata ed Urbanistica, Servizi Sociali, Servizi Scolastici, Demografici e Polizia Locale del Comune di Treviglio, per le verifiche di competenza, oltre alla "Commissione" di cui all'art. 15.

Il Comando di Polizia Locale e gli uffici di Edilizia Privata ed Urbanistica accertano con frequenza trimestrale quanto di loro competenza; in particolare il Comando di Polizia Locale accerta la presenza nelle aree attrezzate dei legittimi assegnatari e dei singoli componenti delle loro famiglie anagrafiche, nonché di chiunque sia ivi presente, trasmettendone le risultanze al Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Ambiente/Paesaggio e ai Servizi Sociali per le verifiche e gli adempimenti di competenza, relativi alla residenza, alla validità del permesso di soggiorno ed all'assolvimento degli obblighi di frequenza scolastica.

Il Servizio Sociale Comunale provvede a:

- monitorare la frequenza scolastica dei minori in età dell'obbligo scolastico presenti presso il campo nomadi, in collaborazione con gli istituti scolastici in cui gli stessi sono iscritti e con il Servizi Scolastici;
- favorire la frequenza e l'integrazione scolastica dei minori in età dell'obbligo scolastico in collaborazione con gli istituti scolastici in cui gli stessi sono iscritti, i servizi del territorio eventualmente coinvolti e l'ufficio servizi scolastici comunale;
- favorire percorsi di integrazione lavorativa per le persone maggiorenne richiedenti, residenti nel campo nomadi;
- favorire percorsi di integrazione sociale nell'ambito della comunità trevigliese;

- assicurare la presa in carico dei richiedenti aventi bisogni socio-sanitari e/o socio/assistenziali di competenza del Servizio Sociale comunale.

L'ufficiale d'Anagrafe è tenuto dal DPR 223/1989 alla regolare tenuta dei registri anagrafici.

L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato la propria residenza nel Comune di Treviglio, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito il proprio domicilio nel Comune di Treviglio.

Ai fini dell'iscrizione anagrafica di quanti sono presenti nell'area attrezzata di Via Calvenzano n° 14, si dovrà tenere conto sia del Regolamento anagrafico DPR 223/1989 sia della normativa dell'Unione europea in materia di iscrizioni anagrafiche.

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Ambiente/Paesaggio, al quale è attribuita la facoltà di autorizzare o denegare la possibilità di accesso e di utilizzo delle aree, dovrà tenere conto delle sopraindicate normative e dovrà comunicare all'ufficio Demografici ogni nuova autorizzazione.

In fase di richiesta di autorizzazione/ampliamento del nucleo, il Responsabile del Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Ambiente/Paesaggio farà compilare, contestualmente alla domanda di concessione, la dichiarazione di residenza e trasmetterà tale dichiarazione, correlata della documentazione necessaria all'iscrizione, all'ufficio Demografici.

In caso di variazione dell'assegnazione, il Responsabile del Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Ambiente/Paesaggio è tenuto a comunicare all'ufficio Demografici tale modifica, nonché i nominativi dei componenti del nucleo familiare oggetto di spostamento da una piazzola all'altra.

In caso di revoca della Concessione, il Responsabile del Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Ambiente/Paesaggio è tenuto a comunicare all'ufficio Demografici tale decisione, per gli adempimenti conseguenti.

ART. 15 – COMMISSIONE PER L'AREA ATTREZZATA DI VIA CALVENZANO

Al fine di favorire il coordinamento degli uffici comunali coinvolti nell'ambito delle rispettive competenze, nonché la partecipazione dei referenti designati dai residenti nell'area attrezzata è istituita apposita "Commissione per l'area di Calvenzano "in seguito denominata "Commissione".

La "Commissione" è costituita da:

- Sindaco o suo delegato,
- Responsabile del Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Ambiente/Paesaggio,
- un referente per ciascuno dei seguenti uffici: Servizi Sociali - Servizi Scolastici – Polizia Locale – Servizi Demografici – Edilizia Privata ed Urbanistica;
- tre referenti del campo nomadi individuati dalle famiglie residenti presso il campo nomadi con autonomo procedimento, solo in assenza di procedimenti penali.

La designazione dei tre referenti dell'area attrezzata, facenti parte della "Commissione", ha durata massima di 3 anni, con possibilità di rinnovo.

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione del Patrimonio/Ambiente e Paesaggio assume il ruolo di Responsabile della Commissione.

ART. 16 – ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE

La "Commissione", attraverso le competenze interdisciplinari degli uffici coinvolti, svolge un ruolo programmatico in materia di organizzazione e gestione del campo nomadi, elaborando report e proposte da sottoporre all'Amministrazione Comunale, per favorire una gestione efficiente ed efficace e promuovere la risoluzione dei problemi nonché tendere ad un costante miglioramento della qualità della vita dei concessionari del campo nomadi.

La "Commissione" è competente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- approfondisce, analizza e promuove interventi in ordine alle problematiche o esigenze gestionali in materia di ordine pubblico, integrazione, socializzazione, rispetto delle regole o altre esigenze che possono sopravvenire;

- esprime pareri e consulenze, quale attività endo-procedimentale, nell’ambito delle istruttorie di competenza del servizio di Valorizzazione del Patrimonio/Ambiente e Paesaggio – responsabile del campo, su richiesta di quest’ultimo;
- incontra periodicamente (almeno una volta all’anno) i cittadini titolari degli atti di concessione per le comunicazioni, coordinate tra i diversi uffici comunali interessati, in materia di corretto utilizzo e gestione dell’area attrezzata.

ART. 17 - COLLABORAZIONI

Le Associazioni di volontariato, altri enti pubblici o privati, istituzioni, associazioni, aventi finalità sociali e/o caritatevoli, possono collaborare con la Commissione di cui all’art. 15 del presente Regolamento, con attività dirette o con contributi propositivi volti a favorire il miglioramento delle condizioni dell’area di sosta attrezzata e con particolare tutela dei diritti delle persone fragili

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale.

Il presente Regolamento è tradotto nelle lingue della cultura Sinti, a cura e spese dei concessionari; sarà esposto nell’area di sosta e pubblicato mediante affissione all’albo pretorio del Comune di Treviglio.

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Ambiente/Paesaggio cura la diffusione del presente Regolamento e la sua sottoscrizione per conoscenza e accettazione da parte dei nomadi ospitati nell’area attrezzata.

●●●